



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ettore Capizzi	Presidente
Dott. ssa Lucia Fanti	Consigliere
Dott. ssa Rosa Maria Dell'Erba	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 3270 R.G.A.C. dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 21/4/2021 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma quarto Dl 34/20 conv. in l. 77/20 come prorogato dall'art. 1 comma primo DL 2/21 e vertente

TRA

DI BELLO PASQUALE c.f. DBLPQL63E08L113F

elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi n° 21 , presso lo studio dell'Avv. Rosalinda Artese e rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caterina in forza di procura a margine dell'atto di appello;

Appellante

E

AVV. DI PIETRO ANTONIO c.f. DPTNTN50I202F576M

rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 86 cpc, unitamente all'Avv. Sergio Scicchitano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno n° 4 per mandato in calce alla comparsa di costituzione

Appellato

E

GIANLORENZO PAOLO E FALLIMENTO EDITORIALE CIOCIARIA
OGGI SRL in persona del curatore

Appellati contumaci

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 23376/15 del 19/11/2015 in materia di diffamazione a mezzo stampa

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato con decreto del 1/3/2021

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Di Bello Pasquale ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Di Pietro Antonio, lo ha condannato, in solido con il Fallimento Editoriale Ciociaria Srl, al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in complessivi €10.000,00, oltre interessi, in qualità di condirettore dell'edizione locale del quotidiano "Nuovo Oggi Molise", per aver omesso il controllo e l'intervento sulla pubblicazione di un articolo apparso il 3 giugno 2010, dal titolo "Affittopoli, Di Pietro c'è due case gratis a Roma".

Il Tribunale ha in particolare ritenuto diffamatorio l'articolo, non ravvisando la scriminante del diritto di cronaca per l'assenza del requisito della verità dei fatti pubblicati, smentiti dalla documentazione prodotta dall'attore.

Quanto al Di Bello, il Tribunale ha in particolare sostenuto che la parte attrice non aveva fornito elementi per dimostrare un concorso del direttore nella diffamazione, ma "la responsabilità può essere affermata nei confronti del solo Pasquale Di Bello atteso che nella sua qualità di condirettore dell'edizione locale "Nuovo Oggi Molise " aveva un effettivo potere di controllo e di intervento riguardanti sia il contenuto della pubblicazione sia l'an della stessa".

Con l'unico motivo di appello Di Bello ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 57 c.p., norma che punisce esclusivamente e tassativamente solo il direttore o il vice direttore responsabile del giornale per l'omesso controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Di Bello invece rivestiva la qualifica di condirettore, mentre il Direttore Responsabile del giornale era Paolo Gianlorenzo, unico soggetto che avrebbe dovuto rispondere ex art. 57 c.p. .

L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Di Bello Pasquale.

Si è costituito Di Pietro Antonio, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità del nuovo documento prodotto in allegato all'atto di appello e costituito da un provvedimento del Tribunale di Campobasso in data 11/6/2010, con cui era stata rigettata l'istanza di iscrizione del condirettore sull'edizione di "Nuovo oggi Molise", in considerazione dell'omessa previsione nella legge sulla stampa della figura del condirettore.

Nel merito l'appellato ha contestato il motivo di appello chiedendone il rigetto.

Gianlorenzo Paolo ed il Fallimento Editoriale Ciociaria Oggi Srl, ritualmente citati, non si sono costituiti.

Con ordinanza del 12/11/2020 la Corte ha rinviato la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti fino al 5/4/2021 per il deposito di brevi note conclusive.

Con decreto del 1/3/2021 è stata disposta la sostituzione della trattazione orale con la trattazione scritta e le parti hanno depositato sia le note conclusive che le note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 324 cpc in quanto l'appello soddisfa in pieno le prescrizioni della norma come

interpretata da Cass. civ. SU n° 27199/17.

Nel merito l'appello è fondato e va accolto.

Deve premettersi che è pacifica la circostanza che Di bello non fosse direttore responsabile del quotidiano “Nuovo Oggi”, di cui all'epoca dei fatti era direttore il convenuto Paolo Gianlorenzo, ma l'appellante era solo “condirettore” ed in particolare direttore dell'edizione locale “ Nuovo Oggi Molise”.

Il tribunale a pag. 5 della sentenza impugnata ha escluso espressamente che la parte attrice avesse fornito elementi idonei a dimostrare un concorso del direttore nella diffamazione ed ha ravvisato la responsabilità ex art. 57 c.p. non a carico del direttore responsabile Gianlorenzo, bensì a carico del condirettore sul rilievo che lo stesso "nella sua qualità di direttore dell'edizione locale "nuovo oggi Molise" aveva un effettivo potere di controllo di intervento riguardanti sia il contenuto della pubblicazione sia l'an della stessa”.

La tesi non può essere condivisa.

La giurisprudenza di legittimità infatti chiarito che *“Il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione, non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione degli articoli ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile”* (vedi in un'ipotesi analoga Cass. civ. n 17395/07) .

La giurisprudenza penale ha anche più di recente statuito che *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'art. 57 c.p. prevede un reato colposo proprio del direttore responsabile; pertanto, a tale titolo, non è configurabile la responsabilità del soggetto che "di fatto" eserciti il controllo del giornale, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza anche all'effettiva organizzazione interna all'azienda giornalistica, in virtù della quale siano conferite ad altri soggetti funzioni di coordinamento e di controllo”* (Cfr Cass. pen. N° 42309/16, n° 42125/11) e che *“a norma dell'art. 57 c.p. e 3 legge 8/2/1948 n° 47, deve esserci sempre coincidenza tra la funzione di direttore o vicedirettore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo”* (Cfr Cass. civ. n° 46786/04, n° 5111/14).

Conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma del resto, va respinta la domanda proposta da Di Pietro Antonio contro Di Bello Pasquale.

Le spese dell'appello seguono la soccombenza (in primo grado Di Bello Pasquale è stato dichiarato contumace nella sentenza sul punto non impugnata) e sono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle voci del D.M. 55/14, scaglione di valore da €5200,00 a € 26.000,00, espunta la voce istruttoria/trattazione non espletata

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3270 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel testo, respinge la domanda di Di Pietro Antonio contro Di Bello Pasquale;

2) condanna Di Pietro Antonio alla rifusione delle spese dell'appello in favore di Di Bello Pasquale, spese che liquida in complessivi €4207,00 di cui €430,00 per esborsi e €3777,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21/4/2021

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba

Il Presidente

Dott. Ettore Capizzi